

ISTRUZIONE PARENTALE – HOMESCHOOLING- HOME EDUCATION

(Aprile 2021)

RITA GUADAGNI

OBBLIGO DI ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà”;

- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all'istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 ottobre 2015, attuativo dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;

- **istruzione parentale**. In questo caso, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Tali alunni vengono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti dalla scuola presso la quale è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale. L'insorgere della pandemia ha portato a un significativo incremento delle famiglie che scelgono questa opzione in tutte le regioni italiane per cui molte scuole si trovano a confrontarsi con una situazione fino a questo momento poco nota che invece è necessario approfondire.

RIFERIMENTI NORMATIVI ISTRUZIONE PARENTALE :

- Costituzione, art.30 *“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.*
- Costituzione, art. 34 *“l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9 *“Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.”*
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2: *“I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”*
- Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1 *“Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:*

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l'obbligo di istruzione”.

- Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4: *“Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”*. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: *“L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età”*.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23 *“ In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”*
- Decreto Ministeriale dell’ 8 febbraio 2021 n. 5 *“Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”* Articolo 2. C. 2 *“Possono accedere all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età. Articolo 2. C.3. Possono accedere all’esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.”*
 Articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) 1. *“I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.”*

OBBLIGHI DEI GENITORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE E OBBLIGHI DELLE SCUOLE

I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione preventiva annualmente al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, che provvede agli opportuni controlli. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco. Il mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione rappresenta violazione dell’art. 731 del codice penale. Il dirigente scolastico non ha il potere di concedere o negare ma solo di prendere atto e vigilare. I controlli, in realtà, si esauriscono facendo compilare ai genitori una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci.

E’ bene che la scuola predisponga un’apposita dichiarazione da far sottoscrivere ai genitori con tutti gli obblighi previsti e fornisca apposita informativa con i riferimenti normativi. Nel caso in cui il minore venga ritirato dalla frequenza i genitori compilano e sottoscrivono un modulo di ritiro dalla frequenza.

ESAME DI IDONEITA'

I minori in istruzione parentale devono sostenere ogni anno l'esame di idoneità alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. I genitori devono presentare la domanda di sostenere l'esame entro il 30 aprile. E' opportuno che le scuole inviino alle famiglie una comunicazione scritta ricordando tale adempimento. All'atto dell'iscrizione all'esame va presentato anche il progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo perché la personalizzazione è possibile, ma il progetto didattico-educativo deve contenere quelli che sono i contenuti imprescindibili indicati dalle Indicazioni Nazionali.

Requisiti di ammissione

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Commissioni d'esame

Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico.

Le varie commissioni d'esame devono essere così composte :

1. per l'esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del primo anno della scuola secondaria di primo grado, la commissione è composta da due docenti nominati dal dirigente scolastico sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
2. per l'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell'anno di corso per il quale è richiesta l'idoneità, nominati dal dirigente scolastico, , sulla base delle designazioni effettuate dal collegio dei docenti. La commissione è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Nel caso di alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Qualora il numero dei candidati esterni sia particolarmente elevato, il dirigente provvede alla costituzione di più commissioni d'esame.

Il calendario e le discipline oggetto delle prove

Il calendario d'esame di idoneità è definito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti. Le prove si svolgono in una sessione unica entro il 30 giugno.

L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica e in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. Spetta alla commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo. La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l'attribuzione, a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi. L'esame è superato se il candidato ottiene almeno sei/decimi in ogni prova d'esame.

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. L'esito degli esami di idoneità è pubblicato all'albo della scuola con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.

ESAME DI STATO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

La domanda di iscrizione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione va presentata dai genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti al dirigente scolastico della scuola statale o paritaria scelta entro il 20 marzo 2021. Considerata la giurisprudenza consolidata, è opportuno che le scuole inviino alle famiglie una comunicazione scritta ricordando tale adempimento. Tali candidati sono equiparati ai privatisti, sostengono le prove Invalsi e per loro non è prevista la certificazione delle competenze.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62/2017 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 741/2017 coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta. fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo. (nota prot. 1865/2017).

Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull'adempimento.

RESPONSABILITA' GENITORIALE

Troppo spesso assistiamo a minori "contesi" da genitori che continuano a farsi la guerra piuttosto che trovare un accordo per la cura dei figli e tentano di prendere decisioni che riguardano l'istruzione senza consultare l'ex coniuge anche in caso di affidamento condiviso. Compito delle scuole è assicurarsi che le

dichiarazioni e le decisioni dei genitori o esercenti la potestà genitoriale vengano assunte dai soggetti deputati a farlo dalla legge. I riferimenti normativi più significativi sono i seguenti:

Art. 316 co. 1 c.c.

“Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.”

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 10 dicembre 2018 n. 31902, dice no all'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore con ciascun genitore e ricorda cosa significa il diritto alla bigenitorialità in tema di affidamento del figlio minore. la bigenitorialità a richiama il diritto di ciascun genitore – e del figlio – ad essere presente in maniera significativa nella sua vita.

Art. 337 ter co. 3 c.c.

“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.”

Art. 337 quater co. 3 c.c.

“Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”